

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **190/1982** (ECLI:IT:COST:1982:190)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **DE STEFANO** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Udienza Pubblica del **06/10/1982**; Decisione del **08/11/1982**

Deposito del **17/11/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14557**

Atti decisi:

N. 190

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.

Pres. DE STEFANO - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del

credito agrario) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Vecchietтини Giorgio, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1978 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Bussolari Claudio, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'8 ottobre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Ferrara indicate in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma, r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in l. 5 luglio 1928, n. 1760, secondo il quale il debitore di un credito agrario, che deteriori o distrugga gli oggetti sottoposti al privilegio speciale previsto dalla stessa legge, è punito con le pene comminate dall'art. 203 cod. pen. abrogato, sostituito dall'art. 334 cod. penale attuale, riguardante il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro e le relative sanzioni penali.

Considerato che con la l. 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale, sono state apportate sostanziali innovazioni al riguardo, prevedendosi fra l'altro (art. 87) la punibilità a querela del reato di soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo, e stabilendosi, altresì, (art. 99) che, per i reati perseguibili a querela, nel caso in cui, come in quello attuale, è pendente il procedimento, il giudice informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela, decorrendo il termine dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

che, pertanto, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara perché riesamini la rilevanza delle questioni sollevate alla stregua delle nuove norme intervenute in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.